



Introduzione

Quadro giuridico

Ambiti di vita

Risoluzione
extragiudiziale delle
controversieInformazioni per i
consultoriDefinizioni e
bibliografia

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Mondo del lavoro

Osservazioni razziste durante il colloquio di presentazione

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto privato (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i131.html>)

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto privato

Parallelamente agli accertamenti giuridici (o basandosi su di essi), nella maggior parte dei casi conviene - nel limite del possibile - cercare il dialogo con le persone e i servizi coinvolti.

Le frasi razziste pronunciate durante un colloquio di presentazione ledono la personalità e, secondo le circostanze, violano il principio della buona fede (art. 28 CC e art. 2 cpv. 1 CC). Nel diritto privato, però, non vi sono disposizioni precise per i casi di frasi razziste pronunciate prima di un'assunzione. Spesso mancano inoltre le prove e in particolare i testimoni. Di conseguenza è difficile difendersi da comportamenti discriminatori subiti durante il colloquio di presentazione. Non esiste nemmeno una giurisprudenza in merito. Ciò nonostante, qui di seguito sono esposte alcune possibilità d'azione.

Un'affermazione razzista riferita a un gruppo di persone (p. es. Ebrei, Kosovari o persone di colore), ma non a una determinata persona, di regola è rilevante soltanto per il diritto penale, ma non per il diritto civile (art. 261bis CP).

Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall'inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. **Attenzione:** le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.

Possibili modi di procedere

Denuncia penale

La persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione della norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l'avvio d'ufficio del procedimento, l'autorità procede all'assunzione delle prime prove. Se l'autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d'accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.

Eventuali pretese di diritto civile desunte dal reato (p.es. riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell'art.28 CC) possono essere fatte valere «in via adesiva» nel procedimento penale (art.122 CPP). Se a discriminare, invece, sono impiegati statali, le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere in via adesiva a causa del diritto sulla responsabilità dello Stato.

Maggiori informazioni sulla procedura adesiva (in tedesco).

Processo civile

Di norma, eventuali pretese di diritto civile sono fatte valere già nel procedimento penale (procedura adesiva). In alcuni casi, tuttavia, è consigliabile separare il procedimento civile da quello penale. Non è però possibile far valere in un processo civile specifiche pretese di diritto civile già avanzate nel corso del procedimento penale.

Tentativo di conciliazione

Secondo l'art.197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L'autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un'intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L'udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell'istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell'attore (art.207 CPC; per le eccezioni cfr. art.113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).

Procedura ordinaria (denuncia per lesione della personalità)

Se ottiene il posto nonostante le frasi discriminatorie, la persona interessata può promuovere un'azione civile per lesione della personalità (art. 28 CC). Generalmente l'azione è intentata dinanzi al giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art. 20 lett. a CPC). In concreto, se è dato il necessario interesse, si chiede l'accertamento di una lesione della personalità (*art. 28a cpv. 1 n. 3 CC*). È inoltre possibile far valere il diritto a un risarcimento o a una riparazione morale. La riparazione morale ammonta di norma ad alcune centinaia di franchi al massimo.

Il processo civile è una procedura complessa. È quindi importante farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).

Processo in materia di lavoro

Il processo in materia di lavoro è una forma particolare della procedura civile ordinaria. Anch'esso deve sempre essere preceduto da un tentativo di conciliazione. Nella dottrina è tuttavia controverso secondo quale diritto si debba intentare la causa. Una parte degli esperti ritiene che vada applicata la protezione della personalità prevista dal diritto del lavoro (art.328 CO), l'altra propende invece per la protezione della personalità prevista dal diritto civile (art.28 CC) Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o quello del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (art.34 cpv.1 CPC); per le azioni fondate sull'art.28 CC è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art.20 lett.a CPC). Per le persone in cerca d'impiego e i lavoratori che promuovono un'azione fondandosi sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento è competente anche il giudice del luogo del domicilio d'affari del collocatore con cui è stato concluso il contratto (art.34 cpv.2 CPC). Se è dato il

necessario interesse (art.328 CO o, se del caso, *art.28a* cpv.1 n.3 CC), può essere richiesto al giudice del lavoro l'accertamento della discriminazione. In base alla valutazione del caso concreto, il giudice assegna una riparazione morale.

Per le controversie in materia di lavoro non sono addossate spese processuali fino a un valore litigioso di 30000 franchi (art.113 seg. CPC). Nel procedimento in materia di diritto del lavoro vi sono inoltre altre specificità che devono essere considerate. Il processo in materia di lavoro è una procedura complessa. È quindi importante farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Maggiori informazioni sulle controversie in materia di lavoro (in tedesco).